

CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E TRASPORTO A CHIAMATA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018

Art. 1

L'appalto ha per oggetto:

- 1) il servizio del trasporto degli alunni, frequentanti la scuola materna, elementare e media, dai nuclei abitati e dalle case sparse all'edificio scolastico del capoluogo e ritorno;
- 2) il servizio di trasporto a chiamata, con itinerario del servizio scolastico, da effettuarsi con autobus di proprietà dell'Ente.

Il servizio dovrà essere assicurato per tutti gli anni scolastici **2016/2017 E 2017/2018** secondo i seguenti percorsi:

1^ itinerario-zona Santi

2^ itinerario-zona Monti.

Per quest'ultimo itinerario (zona Monti) il Comune di Massignano concede in uso alla Ditta Aggiudicatrice n. 1 autobus, immatricolato, bollato e assicurato, per il servizio misto di trasporto scolastico e servizio di trasporto a chiamata.

I percorsi e le fermate sono riportate nella planimetria depositata presso questo Comune e consegnata all'inizio dell'anno scolastico alla Ditta appaltatrice.

Nel corso di ogni anno scolastico le fermate potranno essere aumentate o diminuite, in relazione alle esigenze dell'utenza senza che ciò comporti variazioni del corrispettivo dovuto alla ditta.

Nel corso di ogni anno scolastico, l'amministrazione, in relazione all'organizzazione che verrà data alle attività scolastiche, si riserva la facoltà di aumentare e/o diminuire, nel limite massimo del 25%, il numero dei Km da percorrere, senza alcuna variazione del corrispettivo.

Le corse giornaliere dovranno rispettare il seguente orario:

- Inizio primo viaggio di andata ore 7.00, termine ore 7.50.
- Inizio secondo viaggio di andata ore 7.55, termine ore 8.50.
- Inizio primo viaggio di ritorno ore 13.00, termine ore 13.45.
- Inizio secondo viaggio di ritorno ore 16.00, termine ore 17.00.

Gli orari, nel corso di ogni anno scolastico, sono suscettibili di modifica in relazione all'effettivo orario praticato dalle istituzioni scolastiche. Gli stessi verranno comunicati prontamente alla Ditta Appaltatrice.

Il numero dei trasportati verrà definito all'inizio di ogni anno scolastico, sulla base delle richieste pervenute. E' consentito, nel corso di ogni anno scolastico, l'aumento del numero dei trasportati, nel limite del 10%, senza alcuna variazione del corrispettivo.

La percorrenza di ogni corsa è pari a Km 20 circa.

Il servizio "scuolabus" e il servizio trasporto a chiamata dovranno essere attivati all'inizio di ogni anno scolastico e essere protratti fino alla fine.

Il servizio dovrà essere garantito sia durante i giorni previsti dal calendario scolastico, sia nel periodo di chiusura della scuola per viaggi di istruzione.

E' richiesta (compresa nel canone annuo) una ulteriore percorrenza di massimo Km 1.200 annui per viaggi di istruzione o per necessità dell'amministrazione e altri km di percorrenza oltre la fine di ogni anno scolastico, da realizzarsi con autobus di proprietà della Ditta affidataria, per i servizi di seguito elencati:

- cure termali che l'Amministrazione organizza, di regola, nella prima quindicina del mese di settembre ad Acquasanta Terme;
- viaggi da realizzare durante lo svolgimento di estate ragazzi nel mese di luglio;
- colonie marine presso la marina di Massignano o altro luogo scelto dall'Amministrazione, sempre nelle vicinanze, da realizzarsi, di regola, nel mese di luglio;

La ditta affidataria dovrà essere preavvertita delle esigenze riguardanti i viaggi di istruzione o per i casi di necessità dell'amministrazione, almeno 2 giorni prima.

Il servizio oggetto del presente capitolato è da considerarsi di pubblica utilità e non può per nessuna ragione essere sospeso salvo i casi di forza maggiore (calamità naturali ecc.).

Art. 2

Il trasporto servizio a chiamata viene istituito per l'itinerario del servizio scolastico che riguarda la zona Monti (Partenza: deposito automezzi, Fonte Trufo, Marezi, Santa Giuliana, Montecantino, Marina di Massignano), da effettuarsi, con autobus di proprietà dell'Ente tutti i giorni previsti dal calendario scolastico e negli stessi orari del trasporto. L'appalto comprenderà anche, se necessario, il servizio di trasporto di portatori di handicap, dalle loro abitazioni ai plessi scolastici e viceversa, mediante utilizzo di scuolabus attrezzato all'uso di proprietà del Comune di Massignano negli stessi orari del trasporto.

Art. 3

Il servizio dovrà essere assicurato esclusivamente con autobus idonei, sicuri, in buono stato, per i quali sia assicurata una adeguata manutenzione, debitamente immatricolati per lo scopo specifico in conformità al D.M. datato 31/01/1997 (pubblicato nella G.U. n. 48/1997).

Gli automezzi utilizzati dovranno essere idonei, sia nella meccanica che nella carrozzeria, ad espletare il servizio scuolabus, di capienza adeguata al numero di alunni da trasportare e dovranno essere sottoposti a collaudi e revisioni periodiche come previsto dalla vigente normativa. Le dimensioni e il numero di posti dovranno essere tali da garantire il trasporto in condizioni di piena sicurezza.

Gli automezzi utilizzati dovranno avere una vetustà non superiore a 18 anni a partire dalla prima immatricolazione anche estera.

Ogni onere relativo alla gestione degli automezzi (tasse, assicurazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, collaudi, revisioni annuali, spese di esercizio ecc.) farà carico alla ditta, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 per l'autobus dato in concessione da questo Ente.

L'amministrazione, ai fini della salvaguardia dell'incolumità degli utenti trasportati, si riserva di effettuare controlli ed ispezioni in qualsiasi momento per accertare lo stato di manutenzione degli automezzi.

La ditta affidataria è obbligata all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico e tutte le disposizioni riguardanti la circolazione, con particolare attenzione a quelle relative alla sicurezza. Dovrà curare l'igiene e la pulizia all'interno e all'esterno dei mezzi di trasporto.

La ditta affidataria del servizio dovrà risultare iscritta presso la Camera di Commercio nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici di linea, nonché il titolare della medesima dovrà essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasporto viaggiatori su strada di persone, come previsto dall'Art. 6 del D.M. n. 448 del 20/12/1991 e dal Regolamento (CE) n. 1071/2009.

Ai sensi dell'art. 83, lett. b) del codice (d.leg.vo n. 50/2016), la ditta dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di capacità economico finanziaria, compresi i requisiti di fatturato richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara:

1. idonee referenze bancarie da parte di almeno due Istituti di Credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993, n. 385;
2. aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati al momento della pubblicazione del bando di gara, un fatturato globale (voce A1 del conto economico) d'importo complessivo non inferiore ad € **124.000,00** escluso IVA, da intendersi quale cifra complessiva del triennio;

La ditta affidataria dovrà espletare il servizio senza alcuna interruzione sia nel caso di assenza o astensione del lavoro del personale dipendente, sia nel caso di guasto meccanico o di altra natura degli automezzi.

Nel caso che la ditta affidataria non riesca, per qualsiasi motivo ad assicurare il servizio, l'amministrazione potrà procedere a sostituirsi in tale incombenza

con ogni mezzo, restando inteso che tutti i relativi oneri saranno a carico della ditta stessa, con l'applicazione di una penale, proporzionata all'inconveniente verificatosi, sino ad un massimo del 10% del canone, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 4

Il corrispettivo contrattuale è pari ad euro.....-

Il contratto è garantito, con onere a totale carico della ditta affidataria del servizio, mediante prestazione di una cauzione (anche mediante fidejussione bancaria od assicurativa) pari al 10% del valore complessivo contrattuale. In caso di riduzione della cauzione, per prelevamenti conseguenti ad inadempimenti contrattuali, la ditta affidataria è obbligata, nel termine di trenta giorni, a reintegrare l'ammontare cauzionale. In caso di inadempienza, la cauzione verrà reintegrata d'ufficio con prelievi dal corrispettivo contrattuale e, conseguentemente, la ditta sarà considerata inadempiente al rispetto di norma contrattuale.

Resta a carico della ditta la copertura assicurativa dei trasportati mediante polizza R.C. autobus con massimale minimo di euro 10.000.000,00.

La ditta affidataria è direttamente responsabile di ogni e qualsiasi danno arrecato a persone e cose nell'espletamento del servizio, compresi i danni arrecati all'autobus di proprietà comunale dato in concessione.

Il pagamento del corrispettivo avverrà in rate mensili posticipate entro trenta giorni dalla presentazione della fattura. Il ritardo nel pagamento del canone che si prolunghi oltre 30 giorni dalla data di assunzione al protocollo del comune della fattura, salvo l'ipotesi di contestazione formale, darà diritto alla ditta di richiedere gli interessi legali.

Art. 5

Il servizio oggetto dell'appalto coincide con l'inizio dell'anno scolastico 2016/2017 e termina con l'anno scolastico 2017/2018, fatto salvo quanto disposto per i servizi accessori di cui all'art. 1, per i quali, senza oneri aggiuntivi per il Comune di Massignano, la Ditta appaltatrice, con autobus di sua proprietà, garantirà il servizio dopo la chiusura delle scuole (cure termali nella prima quindicina del mese di settembre ad Acquasanta Terme, progetto - estate ragazzi e colonie marine da realizzarsi, di regola, nel mese di luglio).

Art. 6

Per il servizio misto di scuolabus e servizio a chiamata, l'impresa dovrà utilizzare un autobus, di proprietà del Comune di Massignano. L'autobus viene dato in concessione alla Ditta affidataria previa sottoscrizione di verbale di consegna da parte del rappresentante della Ditta e del Responsabile del Servizio. Gli oneri relativi alla gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudi, revisioni annuali, spese di esercizio (gasolio, etc..), saranno a carico dell'impresa. Fanno carico al Comune le spese per tasse di circolazione e Assicurazione R.C.A.-

Art. 7

La ditta affidataria dovrà assicurare il servizio con proprio personale in possesso delle abilitazioni di legge. La ditta affidataria è obbligata ad utilizzare autisti residenti o, in alternativa, reperibili per i casi d'urgenza entro mezz'ora dalla chiamata dell'Ente.

Il personale addetto dovrà essere costantemente adeguato come numero e come qualifica, capace e fisicamente valido; inoltre, data la delicatezza del servizio e il genere di utenza, dovrà risultare di ineccepibile moralità, indenne da condanne penali, idoneo dal punto di vista sanitario e mantenere un contegno ineccepibile, corretto e riguardoso, sia nei confronti dei passeggeri che nei confronti delle famiglie degli alunni, nonché essere abilitato alla guida di autobus per il trasporto di persone (patente idonea per l'effettuazione del servizio).

In caso di contestazioni, la ditta si impegna ad adottare, nei confronti dei responsabili, provvedimenti che potranno andare dal richiamo, alla multa, alla sostituzione.

Ove emergano motivi tali da far ritenere non più idoneo fisicamente e/o moralmente qualche addetto al servizio, l'amministrazione, con nota riservata e motivata, potrà chiedere la sostituzione. La ditta si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme del contratto collettivo di lavoro di categoria sia nazionale che locale.

Ove vengano accertate o segnalate violazioni alle norme contrattuali in danno del personale dipendente e nel caso di cooperative, anche nei confronti dei soci, la stessa amministrazione sospenderà il pagamento del canone che resterà vincolato all'assolvimento degli obblighi di cui sopra.

Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a totale carico della ditta affidataria, la quale ne è la sola responsabile, anche in deroga ad eventuali norme che dispongano l'obbligo a carico dell'amministrazione. L'appaltatore rinuncia esplicitamente ad ogni e qualsiasi rivalsa nei confronti della ditta affidataria.

Art. 8

Per ogni infrazione nello svolgimento del servizio, salvo che il caso non rivesta carattere di gravità tale da comportare la risoluzione del contratto, verrà applicata una penale proporzionata alla gravità dell'infrazione, sino ad un massimo del 10% del canone annuale. In caso di gravi e/o ripetute inadempienze, contestate per iscritto, previste dal successivo articolo 15, e salvo sempre la possibilità della ditta affidataria di controdedurre entro 10 giorni dal ricevimento della nota, si procederà con motivato atto del Responsabile del Servizio a disporre la risoluzione del contratto, incamerando la cauzione prestata, a titolo di penalità, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Tutti i termini e le comminatorie previsti nel presente contratto operano senza obbligo per l'Ente della costituzione in mora della ditta affidataria del servizio.

Art. 9

L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica, da parte dell'appaltatore, la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano.

Art. 10

Tutte le spese di contratto, nessuna esclusa, nonché ogni altra spesa allo stesso accessoria e conseguente, saranno a carico dell'appaltatore.

Art. 11

L'amministrazione Comunale non consentirà assolutamente in tutto o in parte il subappalto del servizio, né la cessione del contratto, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.

Art. 12

In caso di fallimento del fornitore il contratto si riterrà sciolto ai sensi dell'art. 81 del R.D. 26 marzo 1942, n. 267.

Ove il curatore del fallimento dichiarasse di voler subentrare al contratto, il Comune si riserva il diritto di accettare o meno la proposta.

In caso di morte del fornitore le obbligazioni derivanti dal contratto saranno adempiute solidalmente dagli eredi di lui soltanto se l'Ente ne avrà dato esplicito consenso. Analogamente occorre il consenso dell'Ente in caso di cessione della ditta fornitrice.

Art. 13

L'Appaltatore è tenuto:

- a) a sorvegliare gli alunni, non abbandonando i veicoli utilizzati per il trasporto;
- b) ad assicurarsi che gli alunni scendano alle fermate concordate, e ad avvisare preventivamente i genitori, qualora vi siano variazioni di percorso;
- c) ad osservare orari ed itinerari prescritti, non apportandovi alcuna variazione se non espressamente e preventivamente autorizzata dal Committente;

d) a dare attuazione alle direttive dell'Ufficio comunale competente per quanto riguarda il servizio trasporto a chiamata;

e) a tenere una velocità rispettosa dei limiti di sicurezza;

f) a non consentire l'accesso ai veicoli di passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;

g) a non consentire ed a sorvegliare affinché sui veicoli non si fumi;

h) ad osservare il D.M. 31 gennaio 1997, e le altre norme, atti ed istruzioni amministrative comunque vigenti in materia di trasporto scolastico e di circolazione stradale;

i) ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza, siano esse concernenti lo stato di efficienza dei veicoli che la condotta di marcia;

j) a dare immediata comunicazione al Comune di tutti i sinistri ed incidenti eventualmente occorsi, quali che siano la loro gravità ed i danni causati;

k) a mantenere i veicoli in perfetta efficienza meccanica e di carrozzeria;

l) a tenere ed aggiornare la documentazione prescritta per la circolazione di veicoli su strada ed il trasporto mediante veicoli da noleggio con conducente, con particolare riferimento alle carte di circolazione ed alle licenze d'esercizio;

m) ad effettuare annualmente il collaudo tecnico dei veicoli presso la Motorizzazione Civile, registrandone l'esito nelle carte di circolazione;

n) qualora alla fermata prevista e all'orario previsto, non siano presenti i genitori o altra persona autorizzata a ricevere il bambino (scuola dell'infanzia e primo ciclo) si proseguirà nel giro e si ritornerà sul posto al termine dello stesso. Qualora anche in questo caso non vi sia alcuno autorizzato a ricevere il bambino lo stesso verrà riportato a scuola, se ancora aperta, o in ultima ipotesi al comando di Polizia Municipale, che si occuperà di rintracciare i genitori;

o) ad essere in regola con le norme previste dal decreto legislativo n. 81/2008;

p) ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13-08-2010;

La ditta appaltatrice, all'atto della sottoscrizione del contratto, deve dichiarare di accettare, senza condizione alcuna, tutte le norme contenute nel presente capitolato e di aver visionato i percorsi. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale.

Art. 14

La ditta appaltatrice risponderà direttamente o, in caso di chiamata in causa del comune, con l'obbligo di sostituirsi ad esso, di tutti i danni, ivi compresi quelli di tutti i terzi trasportati, anche se non espressamente autorizzati, che dovessero essere arrecati a persone o cose nel corso dell'espletamento del servizio senza alcun limite di copertura.

A tale scopo, non potrà addurre a propria giustificazione né l'eventuale comportamento dei trasportati né quello della persona incaricata della vigilanza.

I massimali assicurati non sono in nessun caso limitativi della responsabilità assunta in forza del seguente capitolato.

La ditta appaltatrice è direttamente responsabile del personale, della sua disciplina in servizio e dei suoi rapporti con gli utenti.

La ditta appaltatrice ha l'obbligo di dirigere il personale affinché non possano crearsi appunti di sorta non solo nel servizio, ma anche nel comportamento.

Art. 15

Il contratto di appalto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge e regolamenti relativi al servizio;
- abbandono dell'appalto salvo che per cause di forza maggiore;
- comportamento abitualmente scorretto verso il pubblico da parte della ditta appaltatrice e del personale adibito al servizio;
- inosservanza da parte della ditta appaltatrice di uno o più impegni assunti verso il comune;

- quando la ditta si renda colpevole di accertata evasione fiscale, di frode o quando sia dichiarata fallita;
- quando ceda ad altri, in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti il presente capitolato;
- si risolverà, altresì, in presenza di transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3, c. 8, della legge n. 136 del 13.08.2010.
Indipendentemente da tutti i casi sopra precisati, per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi degli articoli 1453 e segg. del Codice Civile, il Comune ha diritto, nel modo e nelle forme di legge, a promuovere la risoluzione del contratto.

Art. 16

La ditta appaltatrice non può recedere dal contratto per nessuna causa.

Art. 17

Ogni questione che dovesse insorgere tra il Comune e l'Appaltatore relativa all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto verrà definita a termini di legge. Prima di adire la via giudiziaria però è obbligatorio preliminarmente esperire il procedimento di mediazione ai sensi del d.leg.vo n. 28 del 4 marzo 2010 o il procedimento di negoziazione assistita previsto dal D.L. n. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014.

Art.18

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, trovano applicazione le norme vigenti nelle materie che ne costituiscono l'oggetto.
Letto, approvato e sottoscritto.

La Ditta
timbro e firma

.....

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Antonio Ricci